

AVVISO PUBBLICO

1. Finalità

Il presente Avviso è destinato esclusivamente al finanziamento di interventi volti alla difesa e messa in sicurezza del suolo, al rinfoltimento, all'imboschimento e al rimboschimento, al fine di favorire la tutela ambientale, la gestione del paesaggio e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali, attuati dalle imprese agricole e forestali secondo i criteri di seguito specificati.

2. Beneficiari

Possono beneficiare dei fondi di cui al presente Bando:

- le imprese agricole e forestali di cui all'articolo 2135 del Codice Civile
- le ditte boschive iscritte all'elenco di cui all'articolo 9 della l.r. 28/2001

I beneficiari del fondo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere il possesso dei terreni su cui si intende realizzare l'intervento alla data di presentazione dell'istanza, ricadenti nel territorio della Regione Umbria;
- b) non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree ed i medesimi interventi nei 3 anni precedenti la concessione del contributo.

3. Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono volti alla difesa e messa in sicurezza del suolo, al rinfoltimento, all'imboschimento e al rimboschimento, al fine di favorire la tutela ambientale, la gestione del paesaggio e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese.

I seguenti interventi ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ricadere nelle superfici definite bosco ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 28/2001 o nelle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34:

- a) realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di sistemazione idraulico-forestale finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico, inclusa la viabilità forestale.
- b) ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali.

Gli interventi di imboschimento o rimboschimento possono essere realizzati su superfici classificate come seminativo o pascolo, con lotti di estensione minima di 0,5 ha.

Gli interventi di imboschimento o rimboschimento devono essere realizzati in conformità alla definizione di bosco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ed essere realizzati con almeno 3 specie arboree tra quelle elencate nell'allegato W del RR 7/2002, ognuna costituente almeno il 10% del numero complessivo di piante arboree messe a dimora.

Le superfici oggetto di imboschimento o rimboschimento determinano la costituzione di un soprassuolo forestale permanente sottoposto ai vincoli idrogeologici e paesaggistico-ambientali dei boschi.

Gli altri interventi ammissibili sono sottoposti ad un vincolo di destinazione di 5 anni.

5. Criteri di priorità dei progetti

La selezione dei progetti ammessi a finanziamento si basa sui seguenti criteri con particolare riferimento a quelli volti a contenere il rischio idrogeologico:

Criterio di selezione	Punti
Interventi eseguiti da imprese aventi sede legale o operativa nei comuni classificati totalmente montani dalle disposizioni regionali vigenti; in assenza di definizione si rimanda a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 25 luglio del 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani	5
Interventi ricadenti nelle aree definite come boschi di protezione ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34	5
Interventi ricadenti nelle aree classificate ad alto rischio incendi dalle vigenti pianificazioni antincendio boschivo*	5
Interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e smi	10
Interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico ricadenti nei bacini idrografici sottesi a centri abitati individuati a rischio nella pianificazione di bacino vigente e per i quali acquisire il parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente;	5
Interventi effettuati da imprenditori agricoli e imprenditori forestali di età inferiore ai 40 anni, non compiuti alla data di chiusura del bando	3
Interventi effettuati su superfici accorpate e appartenenti a più proprietari associati anche secondo le disposizioni di cui articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34	1

*Per il grado di rischio incendi si fa riferimento alla figura n. 10 del Piano regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, approvato con D.G.R. 1589/2018 (in allegato).

6. Misura del finanziamento concedibile e spese ammissibili

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i soggetti beneficiari hanno diritto ad un incentivo nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate alla Regione Umbria dal Decreto del D.M. prot. n. 623017 del 26.11.2021 e del cofinanziamento previsto con fondi regionali, che ammontano a € 130.000,00.

Per gli interventi ammessi è prevista una copertura del 100% dei costi sostenuti.

Il sostegno è concesso secondo la regola "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. Spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
2. Interventi realizzati in natura;
3. Spese tecniche (nel limite del 12% dei costi di cui ai punti 1 e 2);

7. Presentazione delle domande

Per beneficiare del sostegno finanziario i soggetti beneficiari presentano domanda alla Regione Umbria, sulla base del modello allegato al presente bando.

La domanda dovrà essere inviata con PEC al seguente indirizzo: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it, entro e non oltre il **28.02.2023**.

Alla domanda deve essere allegato un progetto redatto da un tecnico in possesso di idonea abilitazione all'esercizio della professione, comprendente i seguenti documenti:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Shape file;
- Altra documentazione grafica, se necessaria in base alla tipologia di opere previste.

Nel caso di interventi non cantierabili, entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità dell'intervento, inviata a seguito di una prima valutazione effettuata sulla base dei punteggi autodichiarati, i beneficiari devono presentare richiesta di rilascio dei titoli abilitativi e/o autorizzazioni

agli enti competenti e presentare prova documentale di dette richieste, pena la decadenza della domanda di sostegno.

I titoli abilitativi dovranno essere presentati al Servizio competente entro 90 giorni dalla richiesta, salvo proroghe autorizzate dal Servizio competente.

8. Realizzazione e rendicontazione interventi

Gli interventi devono essere rendicontati entro il 30.05.2024.

Ai fini della liquidazione del contributo dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. Descrizione intervento realizzato
2. Computo metrico consuntivo redatto sulla scorta dei prezziari utilizzati in fase di progettazione degli interventi
3. Shape file dell'area di intervento
4. Fatture o documentazione equipollente e documentazione attestante il pagamento delle stesse
5. Certificazione materiale forestale prevista dalla LR 28 del 19.11.2001.

9. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo verrà liquidato a seguito della verifica della rendicontazione degli interventi realizzati. Può essere richiesto un anticipo fino al 50% del contributo concesso, allegando opportuna polizza fidejussoria a garanzia dell'importo richiesto.

DOMANDA DI CONTRIBUTO

SOGGETTO BENEFICIARIO

Ragione sociale

Partita IVA / Codice fiscale

Sede legale o unità produttiva

Legale rappresentante -

DATI INTERVENTO

Comune

Estremi catastali: F.gl _____ Part. _____

F.gl _____ Part. _____

Titolo di possesso _____

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Critero di selezione	Punti	Punteggio attribuito
Interventi eseguiti da imprese aventi sede legale o operativa nei comuni classificati totalmente montani dalle disposizioni regionali vigenti; in assenza di definizione si rimanda a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 25 luglio del 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani	5	
Interventi ricadenti nelle aree definite come boschi di protezione ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34	5	
Interventi ricadenti nelle aree classificate ad alto rischio incendi dalle vigenti pianificazioni antincendio boschivo	5	
Interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e smi	10	
Interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico ricadenti nei bacini idrografici sottesi a centri abitati individuati a rischio nella	5	

Figura 10

**CARTA DEL RISCHIO DEGLI INCENDI BOSCHIVI
SULLA BASE DEL NUMERO DI EVENTI**

dall'anno 2003 all'anno 2012 per unità
territoriale di bacino idrografico

